

COMUNE DI SILIUS

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

CONFIGURAZIONE GIURIDICA

01. IL COMUNE DI SILIUS E' ENTE LOCALE AUTONOMO NELL' AMBITO DELL' ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLO STATO, SECONDO I PRINCIPI CONTENUTI IN LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E NEL RISPETTO DELLE NORME DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

TERRITORIO - STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE COMPRENDE, NELL' UNICITA' DEL SUO TERRITORIO, LA COMUNITA' DI SILIUS.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE CONFINA CON QUELLO DEI COMUNI DI BALLAO, GONI, S. BASILIO, S. NICOLO' GERREI, SIURGUS DONIGALA.

03. GLI ORGANI COMUNALI ESERCITANO NORMALMENTE LE LORO FUNZIONI NELLA SEDE DEL COMUNE. CAPOLUOGO DEL COMUNE E' L' ABITATO IN CUI SI TROVA IL PALAZZO COMUNALE, SEDE DEL COMUNE.

04. IL COMUNE HA UN PROPRIO STEMMA ED UN PROPRIO GONFALONE, ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L' USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI O ASSOCIAZIONI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 03

USO DELLA BANDIERA

01. IL COMUNE FA USO DELLA BANDIERA NAZIONALE, DEL GONFALONE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E DEL PROPRIO GONFALONE SECONDO LA DISCIPLINA PREVISTA DAL D.P.C.M. 03.06.1986 .

02. OGNI QUALVOLTA LA LEGGE PREVEDE L' ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE, ESSA E' ACCOMPAGNATA DAI GONFALONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 04

LINGUA SARDA

01. LA LINGUA SARDA, COSI' COME E' USATA NEL TERRITORIO DI SILIUS, E' PATRIMONIO DEL POPOLO SILIESE. AD ESSA E' GARANTITA PARTICOLARE IMPORTANZA E SOLENNITA'.

02. E' GARANTITO IL LIBERO USO DELLA LINGUA SARDA NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E NEI RELATIVI VERBALI DI SEDUTA GLI INTERVENTI SONO REGISTRATI UNITAMENTE AL DEPOSITO DELLA TRASCRIZIONE SCRITTA E SOTTOSCRITTA IN ITALIANO.

03. I CITTADINI SONO LIBERI DI SERVIRSI DELLA LINGUA SARDA NEI RAPPORTI VERBALI E SCRITTI CON L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CON LE ISTITUZIONI COMUNALI, SEMPRE CHE ALL' ISTANZA SCRITTA VENGA UNITA TRASCRIZIONE IN ITALIANO.

04. NEL TERRITORIO DEL COMUNE LA TOPONOMASTICA IN LINGUA SARDA E' EQUIPARATA A QUELLA IN LINGUA ITALIANA ED IL COMUNE NE GARANTISCE L'USO CONTESTUALE NELLA SEGNALETICA.

ART. 05

OBIETTIVI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE HA COMPETENZA GENERALE AMMINISTRATIVA NELLE MATERIE CHE INTERESSANO LA PROPRIA COMUNITA' ED IL PROPRIO TERRITORIO, SALVO QUANTO SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DA LEGGI DELLO STATO O DELLA REGIONE. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E ATTRIBUITE O DELEGATE DA LEGGI STATALI E REGIONALI.

02. RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', OPERA PER IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA E PER IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO, SALVAGUARDANDO L'IDENTITA' CULTURALE E VALORIZZANDO L'ORIGINALITA' E LA GENUINITA' DELLA TRADIZIONE LOCALE.

03. GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA', IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE ED ALLA TRASPARENZA SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ED ALLA CONSULTAZIONE POPOLARE NEI MODI E NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 06

SICUREZZA SOCIALE

01. IL COMUNE AL FINE DELLA TUTELA DEL CITTADINO, DELLO SVILUPPO DELLA SUA PERSONALITA' E PER ASSECONDARE LE ASPIRAZIONI ALLA FELICITA', CONCORRE A:

A) GARANTIRE LE LIBERE ATTIVITA' DELLA COMUNITA', AGENDO PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI E SOCIALI ESISTENTI NEL PROPRIO TERRITORIO;

B) PROMUOVERE INIZIATIVE MIRATE ALL'ELEVAMENTO CULTURALE E SOCIALE DELLE PERSONE, FAVORENDO IL LIBERO ASSOCIAZIONISMO SENZA FINI DI LUCRO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE E SOSTEGNO AL VOLONTARIATO SOCIALE.

C) REALIZZARE UN SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA DELLA SALUTE, ATTUANDO MISURE IDONEE PER LA TUTELA DELLA SALUBRITA', DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE, DEL POSTO DI LAVORO, DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

D) RENDERE EFFETTIVI IL DIRITTO ALLO STUDIO ED IL DIRITTO AL LAVORO, FAVORENDO L'OBIETTIVO DELLA PIENA OCCUPAZIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DI TUTTE LE RISORSE UMANE E MATERIALI;

E) ATTUARE UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, OPERANDO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI E PRESTANDO UNA PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CONDIZIONE GIOVANILE, AL FINE DI RIMUOVERE ED ELIMINARE OGNI FORMA DI EMARGINAZIONE E DEVIANZA DAL CONTESTO DELLA VITA SOCIALE;

F) RICONOSCERE IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA FAMIGLIA NELLA FORMAZIONE DEL CITTADINO, SOSTENENDOLA NEI CASI DI ACCERTATO EFFETTIVO

BISOGNO.

ART. 07

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO.

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. PROMUOVE LA CONOSCENZA, LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO CULTURALE, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DELLA COMUNITA', NE GARANTISCE LA FRUIZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' E PROMUOVE ED INCORAGGIA ATTIVITA' VOLTE A TAL FINE.

ART. 08

PROMOZIONE CULTURA - SPORT - TEMPO LIBERO.

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER RAGGIUNGERE TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI.

04. LE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO CHE DOVRA' PREVEDERE ANCHE IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE.

ART. 09

PRODUZIONE - ARTIGIANATO - TURISMO

01. IL COMUNE TUTELA IL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME ED APPLICAZIONI E SOSTIENE IL DIRITTO DI LIBERTA' E DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORATORI.

02. PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELLA ZOOTECNIA, NONCHE' NELL'INDUSTRIA AD ESSE COLLEGATA.

03. ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE E SVILUPPARE L'ARTIGIANATO E L'IMPRESA ARTIGIANA, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE CHE ESALTANO LE CARATTERISTICHE E LE PECULIARITA' LOCALI.

04. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

05. COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E ORGANIZZA LA RETE DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE IN FUNZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE.

06. PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE.

ART. 10

ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO.

01. IL COMUNE ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE.
02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.
03. ATTUA LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E PRIORITA' DEFINITE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI.
04. PREDISPONE STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.
05. ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 11

CIRCOLAZIONE E TRASPORTI

01. IL COMUNE PROPONE ED ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

ART. 12

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - SOCIALE E TERRITORIALE.

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.
02. ATTUA FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNI, PROVINCIA E COMUNITA' MONTANA.
03. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 13

PARTECIPAZIONE.

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.
02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.
03. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI, CON

LA PROVINCIA E CON LA COMUNITA' MONTANA.

ART. 14

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO.
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO.
- D) LA CONCESSIONE A TERZI.
- E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 01 IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 15

RUOLO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA', ASSICURA E GARANTISCE LO SVILUPPO POSITIVO DEI RAPPORTI E LA COOPERAZIONE CON I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, ATTRAVERSO INIZIATIVE ED AZIONI DI COLLEGAMENTO, DI CONSULTAZIONE E DI COORDINAMENTO.

02. ADOTTA GLI ATTI FONDAMENTALI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. ESERCITA IL CONTROLLO GENERALE SULL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, ATTRAVERSO LA VERIFICA DELL'AZIONE SVOLTA DAI SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INDIRIZZI, AL FINE DI COORDINARNE L'ATTIVITA' E MANTENERE UNA UNITARIETA' D'AZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

04. DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMUNALI ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI SPECIFICI REGOLAMENTI E SI DETTA NORME DI AUTOORGANIZZAZIONE.

05. L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 16

FUNZIONE DI INDIRIZZO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'AMBITO DELLE PREROGATIVE ATTRIBUITE DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO, ESERCITA LE FUNZIONI DI INDIRIZZO APPROVANDO DIRETTIVE GENERALI, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI CONTENENTI OBIETTIVI, PRINCIPI E CRITERI INFORMATIVI DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE.

02. STABILISCE I CRITERI PER ESAMINARE I RILIEVI E LE PROPOSTE DEL REVISORE, TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA,

PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

ART. 17

FUNZIONI DI CONTROLLO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO, PREVISTA DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO:

A) INDIVIDUA LE FORME DI COLLABORAZIONE CON IL REVISORE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELL'AZIONE DI VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA;

B) STABILISCE TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' DI GESTIONALE CON RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI FISSATI;

C) STABILISCE LE MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E DEL CONTROLLO SULLE ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE PER L'OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI;

D) DETTA CRITERI PER LA DISCIPLINA DELLE FORME E MODALITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

ART. 18

FUNZIONE ORGANIZZATORIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE IN APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO, DA APPROVARSI E MODIFICARSI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO.

02. IL PREDETTO REGOLAMENTO DISCIPLINA TRA L'ALTRO:

A) I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA;

B) LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI;

C) LE MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO;

D) LE PROCEDURE DI CONVOCAZIONE DELLE SESSIONI, DEL TERMINE DI CONSEGNA DEGLI AVVISI, DELLA LOCALITA' DEL DOMICILIO ELETTO;

E) LE FORME E MODALITA' DI DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE E DEGLI EVENTUALI EMENDAMENTI;

F) LE MODALITA' E FORME DI VOTAZIONE, CON PREVISIONE, PER LE SEGRETE, DI NOMINA DEGLI SCRUTATORI E STABILENDO IL QUORUM FUNZIONALE (ASTENUTI E ASSENTI);

G) LE MODALITA' DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA VERBALIZZAZIONE;

H) I TERMINI E LE MODALITA' PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO PRIMA DELLA SEDUTA;

I) IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA DEI SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI E LA FORMULAZIONE DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI;

L) LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ED I SUOI CONTENUTI.

ART. 19

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, E' DEDICATA

ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA. TALE SEDUTA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE. AD ESSE (SEDUTA E VOTAZIONE) POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

04. NON SI FA' LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 20

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. LE ECCEZIONI ALLA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE SONO PREVISTE DAL REGOLAMENTO SOLTANTO IN RELAZIONE ALLA ESIGENZA DI SALVAGUARDARE L'ORDINE PUBBLICO E LA RISERVATEZZA DI PERSONE E GRUPPI.

03. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 21

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI CONSILIARI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO, A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, CON FUNZIONI REFERENTI.

ART. 22

COMMISSIONI SPECIALI

01. SPECIALI COMMISSIONI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE ED A RICHIESTA DI ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA PER L'ESAME DI QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE CHE ESULANO DALLE COMPETENZE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.

02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE ED IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

CAPO 02 I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 23

RUOLO

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO I CITTADINI DEL COMUNE ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLI DI MANDATO.

02. LA CARICA DI CONSIGLIERE E' GRATUITA.

03. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI, IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ED ATTIVITA' SVOLTE, SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 24

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE NON SI APPLICA NEL CASO IN CUI LA SESSIONE ORDINARIA SI ESAURISCA IN UN'UNICA SEDUTA.

04. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

05. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTINUANO AD ESERCITARE, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI, GLI INCARICHI ESTERNI LORO EVENTUALMENTE ATTRIBUITI.

ART. 25

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED HA DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESPLETAMENTO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

ART. 26

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO, IL QUALE LE COMUNICA AL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. ESSE HANNO EFFICACIA DALLA DATA DELLA PRESA D'ATTO.

03. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO DI CONTROLLO LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER COMUNICARE LE PROPRIE DIMISSIONI.

ART. 27

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RAGGIUNTO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA.

02. LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIERE ANZIANO SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 28

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI CONSILIARI FORMATI DA PIU' COMPONENTI. OVE NON SIA POSSIBILE COSTITUIRE UN GRUPPO MISTO. LE PREROGATIVE PREVISTE PER I GRUPPI CONSILIARI SONO ATTRIBUITE AL SINGOLO CONSIGLIERE.

02. I COMPONENTI DI CIASCUN GRUPPO SONO TENUTI A FAR PERVENIRE, NEL TERMINE FISSATO DAL SINDACO, LA DESIGNAZIONE SCRITTA E SOTTOSCRITTA DEL NOMINATIVO DEL CONSIGLIERE INCARICATO DI ESERCITARE LE FUNZIONI DI CAPOGRUPPO.

03. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE, PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI E COMPATIBILMENTE CON LE DISPONIBILITA' DI STRUTTURE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IDONEI SPAZI E SUPPORTI TECNICO-ORGANIZZATIVI.

CAPO 03 LA GIUNTA COMUNALE

ART. 29

COMPETENZE

01. LA GIUNTA COMUNALE, IN COERENZA CON L'INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO DETERMINATO DAL CONSIGLIO, ESERCITA ATTIVITA' DI PROMOZIONE, DI INIZIATIVA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE CHE NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE, A RILEVANZA ESTERNA ED A CONTENUTO DISCREZIONALE, NON RISERVATI, DALLA LEGGE O DALLO STATUTO, AL CONSIGLIO O AL SINDACO.

03. COMPETE IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:

A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE;

B) PREDISPORRE, AVVALENDOSI DEL CONTRIBUTO DELLE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI, I PROGRAMMI ED I PIANI DEL COMUNE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

C) APPROVARE I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE;

D) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE, FATTI SALVI QUELLI ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DEL SEGRETARIO E DEI FUNZIONARI, NONCHE' CONFERIRE O REVOCARE GLI INCARICHI PREVISTI DALL' ARTT. 51 COMMI 05 E 06 DELLA LEGGE 142/90 ;

E) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI CHE AUTORIZZANO LA STIPULA DEI CONTRATTI ED INDICANTI IL FINE, L'OGGETTO, LA FORMA, LE CLAUSOLE ESSENZIALI, LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, IN CONFORMITA' ALLE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;

F) AUTORIZZARE IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO, GIURISDIZIONALE O AMMINISTRATIVO, COME ATTORE O CONVENUTO AD APPROVARE LE

TRANSAZIONI;

G) INDIRE LE CONSULTAZIONI POPOLARI STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE;
H) ADOTTARE OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO NON ATTRIBUITO PER LEGGE O CON IL PRESENTE STATUTO ALLA COMPETENZA DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO E DEI FUNZIONARI.

04. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

05. LA GIUNTA SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 30

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA QUATTRO ASSESSORI, DI CUI UNO PUO' ESSERE SCELTO ANCHE FRA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ED AVENTI CURRICULUM SPECIFICI RISPONDENTI ALLE MATERIE OGGETTO DI DELEGA. NON POSSONO COMUNQUE ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI ASSESSORE E CANDIDATI NON ELETTI NELLE ULTIME ELEZIONI COMUNALI.

02. LA GIUNTA E' RESPONSABILE DI FRONTE AL CONSIGLIO ED ESERCITA LE PROPRIE ATTRIBUZIONI IN MODO COLLEGIALE, SALVO QUELLE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELEGATE AI SINGOLI COMPONENTI.

03. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI E RISPONDONO COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA ED INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. CON LE STESSE MODALITA' LA GIUNTA COMUNALE CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, CHE, OLTRE AD ESERCITARE LE FUNZIONI EVENTUALMENTE DELEGATE DALLA GIUNTA, SOSTITUISCE IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA, IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA. IN MANCANZA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO NE FA' LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI POSSONO ESSERE MODIFICATI CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

07. LA GIUNTA PROVVEDE CON PROPRIA DELIBERAZIONE A REGOLAMENTARE LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE, LA DETERMINAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE ED OGNI ALTRO ASPETTO CONNESSO AL SUO FUNZIONAMENTO.

08. AL SINDACO E' CORRISPOSTA UNA INDENNITA' MENSILE FISSATA DALLA LEGGE.

ART. 31

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER LA CONTESTUALE ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO,

LIMITATAMENTE ALL'IPOTESI PREVISTA DALL' ARTT. 19 DEL PRESENTE STATUTO.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENDE IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO. IL DOCUMENTO VIENE CORREDATO ALTRESI' DA CURRICULUM PERSONALE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE SE ED IN QUANTO PROPOSTO. LE PROPOSTE, CON ALLEGATO DOCUMENTO, DEVONO ESSERE DEPOSITATE NELLA SEGRETERIA DEL COMUNE ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLA DICHIARAZIONE RESA DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO;

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO OTTO GIORNI L'UNA DALL'ALTRA, ENTRO IL TERMINE DI CUI ALL' ARTT. 34 COMMA 02 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

ART. 32

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E ASSESSORE.

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI ED ADOTTATI.

ART. 33

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI.

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DECADENZA O RIMOZIONE DEL SINDACO ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO FINO AL MOMENTO DELLA SURROGA SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 E DAL DAL PRESENTE STATUTO.

03. I DIECI GIORNI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DECORRONO DALLA DATA DELL'EVENTO, O DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

04. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

05. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO

DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA.

06. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI E NELLA TERZA VOTAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

07. NELL'IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 34

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

04. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

05. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

06. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 35

DIMISSIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO E DEPOSITATE NELLA SEGRETERIA COMUNALE.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 36

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA SCRITTA DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 37

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO DECADE DALLA CARICA.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

CAPO 04

- IL SINDACO -

ART. 38

FUNZIONI

01. IL SINDACO HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DEL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI.

02. HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO E DEI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI DELLA GIUNTA.

03. ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDENDO, EMANANDO DIRETTIVE ED ESERCITANDO LA VIGILANZA NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ED ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI ATTRIBUITI ALLA SUA COMPETENZA DALLA LEGGE.

04. SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI ED EMANA ISTRUZIONI E DIRETTIVE PER INDIRIZZARE L'AZIONE GESTIONALE DELL'APPARATO AMMINISTRATIVO.

05. PRESIEDE LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA PER I DIPENDENTI.

ART. 39

COMPETENZE

01. IN PARTICOLARE AL SINDACO COMPETE:

A) ASSUMERE L'INIZIATIVA, SECONDO GLI INDIRIZZI STABILITI DAL CONSIGLIO, E PARTECIPARE ALLE CONFERENZE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PROVVEDENDO ALLE AZIONI NECESSARIE PER DARE ESECUZIONE AGLI ACCORDI STESSI;

B) CONCLUDERE GLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 241/90 ;

C) COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI E DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, PROMUOVENDO CONFERENZE CON I RAPPRESENTANTI DEI SOGGETTI INTERESSATI ED EMANANDO DIRETTIVE DI COORDINAMENTO;

D) FISSARE GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI;

E) RILASCIARE LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE.

F) EMETTERE PROVVEDIMENTI DI OCCUPAZIONI D'URGENZA E DI ESPROPRI CHE LA LEGGE ASSEGNA GENERICAMENTE ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

G) ASSEGNARE GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SULLA BASE DI APPOSITE GRADUATORIE;

H) COMPIERE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

I) EMANARE ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI:

A) SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORATI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

B) DELEGARE L'ADOZIONE DI ATTI A SCARSO CONTENUTO DISCREZIONALE O COMPORTANTI SOLO DISCREZIONALITA' TECNICA AL SEGRETARIO OD AD ALTRI DIPENDENTI COMUNALI;

C) ACQUISIRE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI.

D) DISPORRE TRAMITE IL SEGRETARIO INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE.

TITOLO 03

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO 01 L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 40

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DELLA DEMOCRAZIA, DELL'IMPARZIALITA', DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI FUNZIONARI.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'. DISCIPLINA IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SECONDO CRITERI DI RESPONSABILIZZAZIONE, GARANTENDO IL CONTRADDITTORIO DEI SOGGETTI DIRETTAMENTE INTERESSATI ALLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

03. ASSOGGETTA L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AL CONTROLLO DI GESTIONE, DETERMINANDO STRUMENTI E PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO E DEI RISULTATI.

04. SALVO LE ATTRIBUZIONI GIA' ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE N. 142 E DALLO STATUTO CON REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE,

SONO INDIVIDUATI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO, SECONDO L'ORDINAMENTO DEL COMUNE, ESPRESSIONE DELL'ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO DI COMPETENZA DEGLI ORGANI ELETTIVI E QUELLI DI GESTIONE RISERVATI AL SEGRETARIO ED AI FUNZIONARI DELL'ENTE.

ART. 41

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.

02. IN PARTICOLARE AL SEGRETARIO COMPETE:

- A) DERIMERE I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA TRA GLI UFFICI.
- B) FORMULARE E SOTTOSCRIVERE I PARERI DA INSERIRE NELLE DELIBERAZIONI AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE;
- C) ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' ESTERNA ALLE AREE, IN OSSERVANZA DEGLI ACCORDI DECENTRATI (ARTT. 06 D.P.R. 268/87 E D.P.R. 333/90);
- D) RICEVERE LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL COMITATO DI CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA;
- E) ATTESTARE, LA ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI;
- F) SOTTOSCRIVERE I VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
- G) RICEVERE L' ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO;
- H) INVIARE GLI ATTI DELIBERATIVI AL CONTROLLO.

ART. 42

VICE SEGRETARIO

01. IL VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

02. IL REGOLAMENTO PUO' ATTRIBUIRE AL VICE-SEGRETARIO OLTRE I COMPITI DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO QUELLI DI DIREZIONE E TITOLARITA' DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE, DEFINITA CON L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, ED ATTINENTE ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE-ISTITUZIONALI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEGLI AFFARI GENERALI.

03. LE FUNZIONI DI VICE-SEGRETARIO NON POTRANNO ESSERE AFFIDATE CHE A PERSONALE DIRETTIVO E QUINDI A DIPENDENTE INQUADRATO NELLA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE EX D.P.R. 333/90 .

ART. 43

FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESAMINA I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULANO AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

02. PARTECIPANO A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE DELL'ENTE.

03. SONO PREPOSTI E RESPONSABILI SIA DELLA DIREZIONE DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE CHE DI SPECIFICI PROGRAMMI O PROGETTI LORO AFFIDATI E DOTATI DI POTESTA' AUTONOMA DI SCELTE DEI PROVVEDIMENTI, NELL' AMBITO DEGLI INDIRIZZI E DELLE METODOLOGIE ADOTTATE;

04. RILASCIANO DOCUMENTI, NOTIZIE A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL' AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E TRASPARENZA;

05. ADOTTANO ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, GESTIONALE ED IN PARTICOLARE PROVVEDONO ALLA:

A) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE;

B) EMANAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI PROVVEDIMENTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA DI NATURA AUTORIZZATORIA ED A CONTENUTO VINCOLATO.

C) PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE IN PROGETTI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI POLITICI;

D) FORMULAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLI E PROGRAMMI;

E) ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, A DISPOSIZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI SPECIFICI;

F) CURA, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DI TUTTE LE FASI ISTRUTTORIE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, FORMULANDO I PRESCRITTI PARERI;

G) CURA DELL' ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI ED ESECUTORI;

H) AUTORIZZAZIONE DELLO SGRAVIO E DEI RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE D'IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI;

I) AUTORIZZAZIONE DI MISSIONI, DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE, DI CONGEDI E PERMESSI AL PERSONALE AI SENSI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

L) ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA ALLE AREE, IN OSSERVANZA DEGLI ACCORDI DECENTRATI (ARTT. 06 D.P.R. 268/1987 E D.P.R. 333/90);

M) PROPOSTA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CONTESTAZIONI DI ADDEBITI NELL' AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE;

N) ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA E INEFFICACIA DELLA SPECIFICA ATTIVITA' GESTIONALI DEI LIVELLI SOTTORDINATI;

O) VIGILANZA E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA POSTA IN ESSERE DALL' APPARATO COMUNALE, SIA NELLA FASE DI PREPARAZIONE E DI FORMAZIONE CHE IN QUELLA CONCLUSIVA E FINALE, ATTRAVERSO VERIFICHE PERIODICHE SULLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI E SUL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI;

P) EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI NELL' AMBITO DELLE LORO ATTRIBUZIONI;

Q) COOPERAZIONE CON IL DIFENSORE CIVICO ED IL REVISORE DEI CONTI, PER CONSENTIRE LORO IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLA FUNZIONE.

ART. 44

ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI

COLLETTIVI NAZIONALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

- A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
- B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;
- C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI FUNZIONARI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;
- E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE.
- G) LA DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI.

03. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

CAPO 02 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 45

PRINCIPI

01. IL COMUNE PROVVEDE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E L'ATTIVITA' RIVOLTA A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 46

L'ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI

01. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

03. IL DIRETTORE E' NOMINATO E PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

04. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE PUO' ESSERE UN DIPENDENTE COMUNALE O UN FUNZIONARIO NON DIPENDENTE.

05. AL DIRETTORE E AL RESTANTE PERSONALE RELATIVO ALL'ORGANICO DELLA ISTITUZIONE S'APPLICANO GLI ACCORDI DI COMPARTO DI CUI ALL'ARTT. 06 DELLA LEGGE 20 MARZO 1983 , N. 93 COME PER GLI IMPIEGATI DEL COMUNE.

06. LO STATO GIURIDICO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO, LA DISCIPLINA, LA FORMAZIONE DEL RAPPORTO E LA CESSAZIONE DALL'IMPIEGO DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUZIONE E' DEL TUTTO ANALOGO A QUELLO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE.

07. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL PRESIDENTE O SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL DIRETTORE E DA UN DIPENDENTE

ESTRATTO A SORTE TRA I DIPENDENTI DELLA ISTITUZIONE. TALE ESTRAZIONE AVVERRA' OGNI TRIENNIO.

08. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA 07 MEMBRI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DI VOTI NEL RISPETTO PROPORZIONALE DELLA MINORANZA E DURA IN CARICA 03 ANNI. DAL SENO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SI ELEGGE IL PRESIDENTE ENTRO 45 GIORNI DALL'AVVENUTA ELEZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO.

09. IL PRESIDENTE, DOPO ELETTO, GIURA NELLE MANI DEL SINDACO CON LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957 , N. 03

10. I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE TOTALMENTE O PARZIALMENTE RAPPRESENTATIVI DI FORMAZIONI SOCIALI O ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

11. LA CARICA DI PRESIDENTE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

12. LA REVOCA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVVIENE CON LA STESSA PROCEDURA DELL'ELEZIONE.

13. IN CASO DI DIMISSIONI, VACANZA, INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTE O PER QUALSIASI ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA REINTEGRAZIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE CON LE STESSA PROCEDURE E CRITERI PER L'ELEZIONE.

14. DOPO LA SCADENZA DEL TRIENNIO E FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL VECCHIO CONSIGLIO RESTA IN CARICA PER IL PRINCIPIO DELLA PROROGATIO E PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

15. I COMPENSI DEI CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE SONO UGUALI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUELLI DEL PRESIDENTE UGUALI A QUELLI DEL SINDACO.

ART. 47

IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE CON DELIBERA DI COSTITUZIONE DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI ADOTTA GLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

A) CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, COSTITUITO DAI BENI MOBILI ED IMMOBILI ED IL CAPITALE FINANZIARIO;

B) APPROVA UN APPOSITO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, DELLE STRUTTURE E DEGLI UFFICI DELL'ISTITUZIONE;

C) APPROVA UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO DI CONTABILITA';

D) DOTA L'ISTITUZIONE DEL PERSONALE OCCORRENTE AL BUON FUNZIONAMENTO E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI.

02. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DELLA ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI, AI QUALI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE STESSA DOVRA' CONFORMARSI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE HA, ALTRESI', L'OBBLIGO DEGLI ADEMPIMENTI SEGUENTI:

A) APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI DELL'ISTITUZIONE DI CUI ALL'ELENCAZIONE DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 SALVO QUANDO NON RIFERIBILE ALL'ISTITUZIONE STESSA;

B) ESERCITARE LA VIGILANZA MEDIANTE L'APPOSITO ASSESSORATO DELEGATO

AI SERVIZI SOCIALI E CON L'INTERVENTO, ALTRESI', DEL FUNZIONARIO RESPONSABILI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, CHE RELAZIONERANNO ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE E QUANDO SI RENDESSE ALTRESI' NECESSARIO.

C) VERIFICARE IN GIUNTA PRIMA ED IN CONSIGLIO COMUNALE POI I RISULTATI DELLA GESTIONE SULLA BASE DI APPOSITA RELAZIONE DI CUI ALLA LETT. B) PRECEDENTE;

D) PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI CON IL BILANCIO COMUNALE.

04. L'ISTITUZIONE, E PER ESSA GLI ORGANI PREPOSTI, DEVE INFORMARE LA PROPRIA ATTIVITA' AI CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'. ESSA HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DI BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

05. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA ANCHE LE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI.

ART. 48

LE AZIENDE SPECIALI

01. PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI.

02. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO: IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE RISPETTERA' NELLA ELEZIONE LA COMPOSIZIONE ED I DIRITTI DELLE MAGGIORANZE E MINORANZE. IL DIRETTORE E' SCELTO INTUITU PERSONAE SU UNA ROSA DI 03 MEMBRI. IL PRESIDENTE E' ELETTO NEL SENO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO AZIENDALE E' ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

06. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA; VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA GESTIONALE.

08. ULTERIORI SPECIFICAZIONI E DISCIPLINE PER LE AZIENDE SPECIALI SONO STABILITE DALLA LEGGE VIGENTE.

ART. 49

LE ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

01. QUALORA IL COMUNE NE RAVVISI LA OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, LA

ECONOMICITA' E L'EFFICACIA, PUO' ADOTTARE SOLUZIONI DIVERSE ED ARTICOLATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

02. LE FORME DI GESTIONE POSSONO ESSERE ANCHE LE SEGUENTI:

A) LE CONVENZIONI APPOSITE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA;

B) I CONSORZI APPOSITI TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA E/O TRA ENTI LOCALI DIVERSI.

C) GLI ACCORDI DI PROGRAMMA.

03. LE DECISIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SU PROPOSTA DEL SINDACO SPETTANO SEMPRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 04

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 50

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI DI TUTTI I BENI COMUNALI SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 51

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE, FERMO RESTANDO CHE ALLA BASE DELLA CONTABILITA' COMUNALE, RIMANE IL SISTEMA DEL BILANCIO PREVENTIVO, DI TIPO FINANZIARIO, REGOLATO DAI PRINCIPI DI UNIVERSALITA', INTEGRITA', PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

02. I TERMINI PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO SONO FISSATI RISPETTIVAMENTE AL 31 OTTOBRE DELL'ANNO PRECEDENTE ED AL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI COMPETENZA.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE E' CORREDATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DA UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLA DELLA REGIONE SARDEGNA.

04. TUTTI GLI ELABORATI RELATIVI AL BILANCIO DI PREVISIONE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

05. IL CONTO CONSUNTIVO E' COMPOSTO DAL CONTO DEL BILANCIO, LA CUI STRUTTURA RICALCA QUELLA DEL BILANCIO DI PREVISIONE, E DAL CONTO DEL PATRIMONIO.

06. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME VALUTAZIONI SULL'EFFICACIA E SULL'EFFICIENZA DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI E DEI SERVIZI EROGATI IN RELAZIONE AI PROGRAMMI STABILITI ED ALLE RISORSE ASSEGNATE.

07. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE ED A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE.

ART. 52

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 53

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE IL REVISORE DEI CONTI.

02. ESSO DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

04. IL REVISORE DEI CONTI ASSISTE DI DIRITTO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. IL REVISORE, IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E D'INDIRIZZO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

06. NELLA STESSA RELAZIONE IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

07. IL REVISORE DEI CONTI RISPONDE DELLA VERITA' DELLE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

08. AL REVISORE DEI CONTI SPETTA IL COMPENSO PREVISTO NELLA DELIBERAZIONE DI NOMINA.

ART. 54

CONTROLLO DI GESTIONE

01. IL COMUNE HA FACOLTA' DI DOTARSI DI UNA CONTABILITA' PER CENTRI DI COSTO IN MODO DA POTER CONOSCERE I COSTI EFFETTIVI CHE VENGONO SOSTENUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ED ELABORARE ADEGUATI INDICATORI DI EFFICIENZA.

02. A TALE SCOPO IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' PREVEDE METODOLOGIE DI ANALISI E VALUTAZIONE, INDICATORI E PARAMETRI NONCHE' SCRITTURE CONTABILI CHE CONSENTANO OLTRE IL CONTROLLO SULL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO, LA VALUTAZIONE DEI COSTI ECONOMICI DEI SERVIZI, L'USO OTTIMALE DEL PATRIMONIO E DELLE

RISORSE UMANE, LA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO A QUELLI PROGETTATI CON L'ANALISI DELLE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI E LE MISURE PER ELIMINARLI.

03. SULLA BASE DEI CRITERI E DELLE METODOLOGIE INDIVIDUATE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI DOVRANNO PERIODICAMENTE RIFERIRE CIRCA L'ANDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' CUI SONO PREPOSTI CON RIFERIMENTO ALL'EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEGLI STESSI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE CONOSCE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL COMUNE ANCHE ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI RELAZIONI INFORMATIVE E PROPOSITIVE ALLA GIUNTA, AL REVISORE DEI CONTI, AL SEGRETARIO ED AI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI SUGLI ASPETTI GESTIONALI DELLE ATTIVITA' E DEI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI ED ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

TITOLO 05

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01 RAPPORTI CON LA COMUNITA'

ART. 55

RAPPORTI FRA COMUNE ED ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE FAVORISCE, MEDIANTE APPOSITI PROGRAMMI DI INTERVENTO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI SETTORI DELL'ASSISTENZA, DELLA TUTELA AMBIENTALE, DELLA PROTEZIONE CIVILE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E TURISMO, DELLE ATTIVITA' RICREATIVE OD IN ALTRI SETTORI SOCIALMENTE RILEVANTI.

02. IL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE STABILISCE I LIMITI E LE MODALITA' DELL'INTERVENTO E PREVEDE TRA L'ALTRO:

A) L'ISTITUZIONE DI APPOSITI ALBI OVE VENGONO ISCRITTI, A DOMANDA, GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CHE OPERANO NEL COMUNE;

B) FORME DI SOSTEGNO CONSISTENTI NELLA MESSA A DISPOSIZIONE DI STRUTTURE O MEZZI PER L'ATTIVITA' ASSOCIATIVA;

C) PARTICOLARI FORME DI SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI PER LE PARI OPPORTUNITA'.

ART. 56

PROMOZIONE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE FAVORISCE E PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SONO ISTITUITE CONSULTE DI SETTORE, LA CUI COMPOSIZIONE NUMERICA E' DEFINITA DAL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE. POSSONO ESSERE PREVISTE ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE ANCHE ATTRAVERSO PUBBLICHE ASSEMBLEE, ALLE QUALI PARTECIPANO DI DIRITTO I CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI.

03. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA PER TUTTE LE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE POSTE IN ESSERE DAGLI ORGANI DEL COMUNE, FACOLTATIVA NEGLI ALTRI CASI.

04. IL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

CAPO 02 MODALITA' DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 57

ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

01. I CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI POSSONO INTERVENIRE CON ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE NEI PROCEDIMENTI DI PROGRAMMAZIONE O PER PROMUOVERE INTERVENTI TESI ALLA TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LE RICHIESTE SONO INDIRIZZATE AL SINDACO CHE LE TRASMETTE ALL'ORGANO COMPETENTE PER MATERIA.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE RISPONDONO ENTRO TRENTA GIORNI DAL LORO DEPOSITO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LE ISTANZE E LE PETIZIONI DI PROPRIA COMPETENZA SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL PROPRIO REGOLAMENTO. NEL CASO L'ISTANZA O LA PETIZIONE SIA STATA SOTTOSCRITTA DA ALMENO IL 05% DEI CITTADINI ELETTORI IL CONSIGLIO LE DISCUTE ENTRO 60 GIORNI DAL DEPOSITO. IL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DI TALI ISTANZE E PETIZIONI.

ART. 58

INTERROGAZIONI

01. GLI ORGANISMI DELLA PARTECIPAZIONE POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE

SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 59

DIRITTO DI INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI OD IN SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO IL 05% DEI CITTADINI ELETTORI RISULTANTI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. SONO ESCLUSI DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

A) REGOLAMENTI INTERNI DI ORGANIZZAZIONE;

B) TRIBUTI E BILANCIO;

C) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';

D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

05. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE

PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA PREVEDENDO, TRA L'ALTRO, CHE I PROMOTORI DELLE PROPOSTE POSSANO ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI REGOLAMENTO O NELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE, DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

06. LA COMMISSIONE CONSILIARE, ALLA QUALE IL PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE VIENE ASSEGNATO, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLA PROPOSTA E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 90 GIORNI.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

ART. 60

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COMUNITA'; E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 59 , COMMA TERZO, DEL PRESENTE STATUTO.

02. OLTRE CHE PER ESPRESSA DELIBERAZIONE CONSILIARE, ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, IL REFERENDUM PUO' ESSERE RICHIESTO DAL 30% DEI CITTADINI ELETTORI RESIDENTI AL 31 DICEMBRE DELL' ANNO PRECEDENTE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI RITO.

04. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

05. HANNO DIRITTO A PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

ART. 61

VERIFICA FIRME ED AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM SU INIZIATIVA POPOLARE

01. GLI UFFICI COMUNALI VERIFICANO IL NUMERO E LA VALIDITA' DELLE FIRME POSTE SOTTO LA RICHIESTA DI REFERENDUM. QUALORA IL SEGRETARIO COMUNALE ACCERTA CHE IL NUMERO DELLE FIRME VALIDE E' PARI O SUPERIORE A QUELLO PRESCRITTO, LO COMUNICA AL SINDACO, AL COMITATO PROMOTORE ED ALLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE.

02. LA PREDETTA COMMISSIONE PROCEDE ALL'ESAME DI AMMISSIBILITA' E HA FACOLTA' DI PROPORRE, OVE LO RITENGA NECESSARIO, AL COMITATO PROMOTORE UNA PIU' CHIARA E COMPLETA FORMULAZIONE DEI QUESITI REFERENDARI.

03. CONCLUSO IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' E DEFINITA LA FORMULAZIONE DEI QUESITI, LA COMMISSIONE NE DA' COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE DELLA CONSEGUENZIALE DELIBERAZIONE.

ART. 62

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM: EFFETTI

01. IL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI.

02. PER LA VALIDITA' DEI RISULTATI DEL REFERENDUM E' NECESSARIA LA PARTECIPAZIONE DEL 50% PIU' UNO DEI CITTADINI ELETTORI.

03. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

04. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

05. IL REFERENDUM NON PUO' ESSERE INDETTO NEL PERIODO DAL 15 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE.

CAPO 03 FORME DI PUBBLICITA' E DIRITTO DI ACCESSO

ART. 63

FORME DI PUBBLICITA' E DIRITTO DI ACCESSO

01. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, LE INIZIATIVE DEL COMUNE, DEGLI ENTI E AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI, SONO RESE PUBBLICHE UTILIZZANDO GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ESISTENTI E PROMUOVENDONE, SE RITENUTO OPPORTUNO, ALTRI.

02. UN APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA SIA LE FORME DI PUBBLICITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, SIA IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DI ATTI E PROVVEDIMENTI.

CAPO 04 DIFENSORE CIVICO COMUNALE

ART. 64

ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

01. E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO CON I COMPITI PREVISTI DALL' ARTT. 08 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . IN PARTICOLARE, IL DIFENSORE CIVICO RILEVA IRREGOLARITA', NEGLIGENZE E RITARDI NELLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA, VALUTANDO ANCHE LA LEGITTIMITA' ED IL MERITO DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E SUGGERENDO I CONSEGUENTI RIMEDI.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UNA GRADUATORIA PER TITOLI FORMATA DA APPOSITA COMMISSIONE DI SETTE ESPERTI, SCELTI TRA ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NOMINATA DALLO STESSO CONSIGLIO CON VOTO LIMITATO A QUATTRO QUINTI, ARROTONDANDOSI PER DIFETTO LA FRAZIONE DI NUMERO.

03. LA GRADUATORIA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E' FORMATA IN BASE ALLA VALUTAZIONE MOTIVATA DEL CURRICULUM PRODOTTO DAGLI ASPIRANTI ALL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO. A TAL FINE IL SINDACO PROVVEDE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, A FORMARE L'ELENCO DEGLI ASPIRANTI ALL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO.

04. SONO ISCRITTI NELL'ELENCO CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E DI DOCUMENTATI REQUISITI ATTESTANTI ESPERIENZA AMMINISTRATIVA DI

DURATA ALMENO QUINQUENNALE.

05. L'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON QUALSIASI CARICA ELETTIVA E CON RAPPORTI DI SERVIZIO, COMUNQUE CONFIGURATI, CON IL COMUNE E CON ORGANISMI DA ESSO DIPENDENTI.

06. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E COMUNQUE FINO ALL'ELEZIONE DEL SUCCESSORE, E NON E' RIELEGGIBILE.

ART. 65

AMBITI DI INTERVENTO

01. IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE:

A) D'UFFICIO O A RICHIESTA DEL DIRETTO INTERESSATO IN RELAZIONE A QUALUNQUE ATTO O PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

B) AD INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI O FORMAZIONI SOCIALI IN RELAZIONE A DIRITTI ED INTERESSI COLLETTIVI, DIFFUSI O GENERALI COINVOLTI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;

02. IL DIFENSORE CIVICO CURA DI INTERVENIRE NEI CASI CHE, COMUNQUE VENUTI A SUA CONOSCENZA, DESTINO PARTICOLARE ALLARME O PREOCCUPAZIONE NELLA POPOLAZIONE.

03. NON POSSONO RICORRERE AL DIFENSORE CIVICO I DIPENDENTI COMUNALI PER FAR VALERE PRETESE DERIVANTI DAL RAPPORTO D'IMPIEGO.

04. IL DIFENSORE CIVICO NON PUO' INTERVENIRE A RICHIESTA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

05. IL RICORSO AL DIFENSORE CIVICO E' INDIPENDENTE DALL'ESPERIMENTO DI RICORSI AMMINISTRATIVI O GIURISDIZIONALI.

06. IL DIFENSORE CIVICO, QUANDO LO RITENGA OPPORTUNO, PUO' SOSPENDERE IL PROPRIO INTERVENTO, IN ATTESA DELLA PRONUNCIA SUI RICORSI SUDETTI.

ART. 66

MODALITA' DI INTERVENTO

01. I CITTADINI, QUALORA SIANO INTERESSATI AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NON ABBIANO OTTENUTO RISPOSTA ALLE LORO ISTANZE NEI TERMINI STABILITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90 , OVVERO ABBIANO RICEVUTO LA RISPOSTA, MA LA RITENGANO INSODDISFACENTE, POSSONO RICHIEDERE L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO, CHIEDE AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DOPO AVERNE INFORMATO IL SINDACO ED IL SEGRETARIO COMUNALE, DI PROCEDERE ALL'ESAME CONGIUNTO DELLA PRATICA.

03. DOPO TALE ESAME IL DIFENSORE CIVICO STABILISCE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO, UN ULTERIORE TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, DANDONE IMMEDIATA NOTIZIA AL SINDACO ED AL SEGRETARIO GENERALE ED A COLORO CHE HANNO PROMOSSO L'INTERVENTO.

04. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E' TENUTO A PROVVEDERE ALLA LORO DEFINIZIONE ENTRO L'ULTERIORE TERMINE ASSEGNATOGLI ED ENTRO IL MEDESIMO A DARGLIENE COMUNICAZIONE.

05. NEL CASO NON VENGA RISPETTATO IL TERMINE MASSIMO ASSEGNATO IL DIFENSORE CIVICO NE INFORMA IL SINDACO AL QUALE, SE NE RICORRONO LE CONDIZIONI, PROPONE PER IL FUNZIONARIO INADEMPIENTE L'APERTURA DI

UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE.

ART. 67

DIRITTO DI ACCESSO DEL DIFENSORE CIVICO AI DOCUMENTI E ALLE NOTIZIE.

01. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI ACCESSO SENZA ALCUNA LIMITATEZZA AGLI ATTI, DOCUMENTI E NOTIZIE CONNESSI ALLE QUESTIONI TRATTATE.

02. IL FUNZIONARIO O IL DIPENDENTE CHE IMPEDISCE O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO, OVVERO NON ADEMPIA

ALLE SUE CONVOCAZIONI, E' SOGGETTO AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CONVOCARE FUNZIONARI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO, DANDONE NOTIZIA AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. I FUNZIONARI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO SONO TENUTI AD ADEMPIERE ALLA CONVOCAZIONE.

ART. 68

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL DIFENSORE CIVICO, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE UNA DETTAGLIATA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI, INDICANDO IN ESSA LE DISFUNZIONI RICONTRATE ED AVANZANDO EVENTUALI PROPOSTE PER OVVIARE ALLE PIU' GRAVI DIFFICOLTA' RICONTRATE NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. HA DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATO DALLE COMMISSIONI CONSILIARI COMPETENTI.

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI POSSONO CONVOCARE IL DIFENSORE CIVICO PER AVERE INFORMAZIONI SULLA SUA ATTIVITA'.

04. ESSO PUO' INVIARE AL CONSIGLIO, IN OGNI MOMENTO, RELAZIONI SU QUESTIONI DI PARTICOLARE IMPORTANZA, O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE CONSIDERAZIONE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESAMINATE LE RELAZIONI E TENUTO CONTO DELLE OSSERVAZIONI E DEI SUGGERIMENTI IN ESSE FORMULATE, ADOTTA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA, INVITANDO GLI ORGANI ESECUTIVI AD ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE CON PARTICOLARE RIGUARDO:

A) ALLA MODIFICA DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) ALLA PROMOZIONE DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI;

C) ALLA SOSTITUZIONE, NELL'ESPLETAMENTO DI SINGOLI ATTI O PROCEDURE, DEI FUNZIONARI IL CUI OPERATO HA DATO LUOGO ALL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

06. LE RELAZIONI DEL DIFENSORE CIVICO SONO PUBBLICATE INTEGRALMENTE ALL'ALBO PRETORIO E DIFFUSE CON MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

ART. 69

SEDE E UFFICIO 01: IL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA SEDE COMUNALE E SI AVVALE DEGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 70

TRATTAMENTO ECONOMICO

01. IL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO E' PARI AD UN QUARTO DELL'INDENNITA' SPETTANTE AL SINDACO

02. ALLO STESSO SPETTANO LE INDENNITA' DI TRASFERTA ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO PREVISTE PER I CONSIGLIERI COMUNALI.

TITOLO 06

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 71

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE ADOTTA REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE, DI ESECUZIONE ED INDIPENDENTI:

A) SULLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE;

B) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;

C) NELLE MATERIE DI COMPETENZA IN CUI MANCHI LA DISCIPLINA DI LEGGE E DI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE;

D) NELLE MATERIE DI CUI ESERCITA FUNZIONI.

ART. 72

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE INCONTRA I SEGUENTI LIMITI:

A) NON PUO' CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) L'EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE.

C) NON PUO' CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON PUO' AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

E) NON PUO' ESSERE ABROGATA CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

02. SPETTA AI SINGOLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADOTTARE LE ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 73

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE ED ALL'INIZIATIVA POPOLARE.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED ENTRANO IN VIGORE DECORSI QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE

ALL'ALBO PRETORIO DA EFFETTUARSI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE SIA DIVENUTA ESECUTIVA.

03. SPETTA AL CONSIGLIO DELIBERARE LE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE, IN DIPENDENZA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI NORMATIVE EMANATE DALLO STATO E DALLA REGIONE RECEPENDO, ADEGUANDO ED ADOTTANDO AL COMPLESSO NORMATIVO DEL COMUNE LE NUOVE DISPOSIZIONI, IN PARTICOLAR MODO NELLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE STESSO.

04. I REGOLAMENTI E LE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE, OLTRE CHE NELLE FORME PREVISTE, VANNO PUBBLICIZZATE IN MODO DA FAVORIRE LA PIU' AMPIA ED AGEVOLE CONOSCENZA DEI CITTADINI E DI CHIUNQUE NE ABBA INTERESSE SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO PREVISTE DALL' ARTT. 12 DEL PRESENTE STATUTO.

TITOLO 07

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 74

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE STATUTARIA SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

02. NESSUNA REVISIONE DEL PRESENTE STATUTO PUO' ESSERE DELIBERATA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE O DALL'ULTIMA MODIFICA. LE INIZIATIVE RESPINTE DAL CONSIGLIO COMUNALE NON POSSONO ESSERE RINNOVATE SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI DINIEGO.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE ED IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA SONO DELIBERANTI ENTRO 180 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, FATTA ECCEZIONE PER IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, I CUI TERMINI DI ADOZIONE SONO PREVISTI DALLA LEGGE 142 , DEVONO ESSERE DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO.

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSI ESPRESSAMENTE DEMANDATI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO CON ESSO COMPATIBILI.

04. ENTRO OTTO MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO COMUNALE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE DI TUTTE LE NORME REGOLAMENTARI APPROVATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, AL FINE DI ABROGARLE ESPRESSAMENTE, MODIFICARLE, ADEGUARLE O ADATTARLE AL NUOVO ORDINAMENTO COMUNALE.